



Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Servizi Ambientali  
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it  
serviziambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.140.PAR/A16000/7/2025A/A1600A  
(da citare nella risposta)

Segnatura di protocollo riportata nei nei  
metadati del sistema documentale di  
DoQui ACTA

A Città Metropolitana di Torino  
Province Piemontesi

e p.c. A Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
DG Economia Circolare e Bonifiche

Arpa Piemonte  
Area Funzionale Tecnica

Loro Indirizzi PEC

Oggetto: D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
**Prime indicazioni regionali**

Facendo seguito a quanto è emerso a seguito di un confronto con le Province, la Città Metropolitana di Torino ed ARPA Piemonte, in merito all'applicazione del decreto in oggetto, si forniscono le seguenti prime indicazioni, al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale, che in mancanza di un diverso indirizzo di codesto Ministero si ritengono applicabili.

Ai sensi dell' art. 8 del D.M. 127/2024 chi produce aggregato recuperato da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti di origine minerale (individuati nella tabella 1, dell'Allegato 1), e rientra negli aspetti per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal decreto in oggetto (in particolare in riferimento agli utilizzi ammessi) dovrà presentare istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025 (non sono dovuti oneri istruttori).

L'aggiornamento andrà richiesto anche per le autorizzazioni oggi conformi al D.M. 152/2022 in quanto sostituito dal D.M. 127/2024.

In particolare:

- se autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 o se in possesso di un autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) deve inviare a Provincia/Città Metropolitana

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00008991 del 21/01/2025



di Torino e per conoscenza al dipartimento provinciale dell' ARPA, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

- se iscritto in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 o è in possesso di un'autorizzazione unica ambientale (AUA) (comprensiva dell'iscrizione in procedura semplificata) deve inviare a Provincia/Città Metropolitana di Torino e per conoscenza al dipartimento provinciale dell' ARPA, un aggiornamento della comunicazione/AUA indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, sub-allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e i quantitativi massimi recuperabili entro i limiti previsti dall'Allegato 4 al medesimo decreto.

Occorre considerare quanto previsto dall'Art. 1, comma 2 del D.M. 127/2024 *“Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo”* le cosiddette autorizzazioni “end of waste caso per caso”. Sono ricomprese anche le operazioni di recupero sui rifiuti interrati e le terre rocce da scavo provenienti dai siti contaminati oggetto di bonifica.

Le autorizzazioni ex art.208 del D.Lgs. 152/2006 già rilasciate che si discostano da quanto indicato nel D.M. 127/2024 (ad es. rifiuti in ingresso diversi da quelli previsti o derivanti da rifiuti interrati o da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, utilizzi non rientranti tra quelli individuati nel succitato D.M.), potranno essere vigenti sino al rinnovo/riesame o alla richiesta di una modifica sostanziale. In questo caso si ritiene utile che il produttore di aggregati recuperati valuti con Provincia/Città Metropolitana di Torino la sua intenzione di proseguire con l'autorizzazione rilasciata. La Provincia/CMTO, nell'ambito delle proprie competenze, potrà considerare l'eventuale necessità di disporre una fase istruttoria - in modo particolare se l'autorizzazione è antecedente al parere vincolante di arpa - per valutare se quanto autorizzato costituisca una situazione effettivamente differente da quanto previsto dal D.M. 127/24 e non sia riconducibile allo stesso. Il gestore può comunque scegliere di adeguarsi al D.M. 127/2024.

Per le autorizzazioni “caso per caso” non è obbligatorio applicare il D.M. 127/2024 ma questo potrà essere utilizzato, come documento di riferimento tecnico, ovviamente se pertinente alla valutazione dell'attività caso per caso.

Inoltre in merito alle procedure semplificate si forniscono le seguenti precisazioni:

- le iscrizioni in procedura semplificata relative alle tipologie del D.M. 5 febbraio 1998 sono superate dal D.M. 127/2024 ad eccezione dei limiti quantitativi dell'allegato 4, dei valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub-allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 del medesimo decreto D.M. 5 febbraio 98; si fa presente che, per la tipologia 7.1 si potranno continuare a svolgere le operazioni R5 in procedura semplificata solamente per i rifiuti aventi i codici EER previsti dal D.M. 5 febbraio 98 con esclusione del codice EER 170802<sup>1</sup> (rifiuto costituito da materiali di costruzione a base di gesso), in quanto non è incluso nell'allegato 1 – tabella 1 al D.M. 127/2024;

1 Per la tipologia 7.1, gli impianti che intendono continuare a ricevere il codice EER 170802, in R13, dovranno mantenere separato tale rifiuto rispetto agli altri.



- si ritiene opportuno evidenziare inoltre che le attività di recupero “**diretto**” di rifiuti inerti mediante realizzazione di interventi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 (es. recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali) non sono disciplinate dal D.M. 127/2024 e pertanto permangono nell'attuale regime, sia in applicazione dei disposti del D.M. 05 febbraio 1998 o della autorizzazione ordinaria "caso per caso". Si precisa che il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il D.M. 05 febbraio 1998.

In questo contesto una puntualizzazione necessita la gestione delle terre rocce da scavo (codice EER 170504) in quanto il D.M. 127/2024 opera un discrimine tra:

- a. terre rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica: devono aggiornarsi ai criteri ed ai limiti fissati dal nuovo decreto;
- b. terre rocce da scavo provenienti da siti di bonifica sono escluse dal D.M. 127/24 e occorre procedere ad un'autorizzazione caso per caso. L'autorizzazione in questo caso disciplina criteri e prescrizioni specifici per la loro gestione; si ritiene cautelativo utilizzare, quali limiti per i materiali in uscita le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso. Se l'impianto è autorizzato a trattare entrambe le terre rocce da scavo si ritiene opportuno gestirle secondo due flussi distinti; inoltre, nel caso di sole lavorazioni meccaniche, non sono ammessi a trattamento terre che superano i limiti della colonna B.

Infine per completezza di informazione si fa, altresì presente che l'art.8, comma 4, del D.M. 127/2024 prevede l'immediata applicabilità dell'art. 5, comma 4, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento (26/09/2024). In particolare, le ditte produttrici di aggregato recuperato devono prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale è stato prelevato.

Si invia il presente documento anche a codesto Ministero, per eventuali considerazioni.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore  
(*dott.ssa Paola MOLINA*)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

referenti:

Adele Celauro, tel: 011 4325594

E-mail [adele.celauro@regione.piemonte.it](mailto:adele.celauro@regione.piemonte.it)

Enrico Guido Accotto, tel: 011 4324066

E-mail [enrico.accotto@regione.piemonte.it](mailto:enrico.accotto@regione.piemonte.it)